



A.R.CO.

Amministratori e Revisori Contabili Condominiali
Associazione no-profit

STATUTO ARCO
Amministratori e Revisori Contabili Condominiali - Associazione no-profit

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - FINALITÀ - DURATA

ARTICOLO 1

Costituzione Sede e Durata

L'Associazione Amministratori e Revisori Contabili Condominiali, A.R.CO., è l'organizzazione unitaria che rappresenta gli interessi professionali degli Amministratori di Condominio e dei Revisori Contabili Condominiali.

L'Associazione, ha sede legale presso il domicilio del Presidente Nazionale fino a diversa determinazione. La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

L'associazione, attraverso il suo legale rappresentante, è l'unica proprietaria del marchio registrato "A.R.CO." nonché del logo raffigurato – quattro archi intersecati in quattro sfere colorate intersecate - che contraddistingue l'emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nella loro attività, finché perdura il vincolo associativo, secondo le modalità stabilite dall'associazione, ed a condizione che l'uso del marchio "A.R.CO." non favorisca scopi di lucro, anche indirettamente, da parte di soggetti terzi ed estranei all'Associazione.

ARTICOLO 2

Scopi e Finalità

L'Associazione, costituita anche ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disciplina delle professioni non organizzate", che non ha fini di lucro, opera in campo europeo per un'attiva difesa e un moderno sviluppo della professione dell'Amministratore di condominio e del Revisore contabile condominiale, nel rispetto delle Pari Opportunità, coordinando ogni azione al fine di promuovere anche la formazione professionale, nel rispetto dalle normative vigenti.

In particolare l'Associazione si propone i seguenti scopi:

- rappresentare, organizzare e riunire coloro che esercitano, a carattere continuativo e professionale, le attività di Amministratore di Condominio e del Revisore Contabile Condominiale;
- contribuire a delineare e definire le figure professionali dell'Amministratore di Condominio e del Revisore Contabile Condominiale ai sensi della legge n. 220/2012;
- adoperarsi affinché le figure professionali dell'Amministratore di Condominio e del Revisore Contabile Condominiale assumano il ruolo di attuatori della legge, nell'interesse della società civile nelle sue varie componenti, venendo a costituire il ruolo di garanti per il Legislatore, per le Istituzioni, nell'interesse ed a tutela dell'utenza;
- rappresentare le categorie degli Amministratori di Condominio e dei Revisori Contabili Condominiali nei vari organismi internazionali, europei e nazionali, i cui compiti riguardano gli interessi della categoria stessa;
- favorire lo scambio di conoscenze nell'ambito scientifico e culturale e, in particolare, i contatti fra organismi, Enti, Ordini Professionali e persone, partecipando ad organizzazioni e reti di secondo livello tra associazioni ed ordini professionali, perseguendo, in particolare, l'adesione alla Rete delle Professioni Tecniche;
- partecipare in Enti e/o Organismi universitari costituiti in forma di spin-off;
- costituire commissioni, comitati scientifici e culturali conferendo anche borse di studio per lo sviluppo e le ricerche nel settore;
- contribuire con la preparazione professionale, dei propri iscritti, secondo le normative vigenti ed il regolamento deontologico, alla giusta applicazione della legge nei settori dell'amministrazione condominiale e della revisione della contabilità condominiale, nell'interesse dell'utenza;

- promuovere ogni azione per ottenere e modificare leggi che disciplinino le libere professioni dell'Amministratore di Condominio e del Revisore Contabile Condominiale, anche con l'obiettivo di giungere ad un riconoscimento giuridico di piena attuazione presso i Ruoli delle C.C.I.A.A. e degli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio dei Tribunali o altre forme di regolamentazione;
- adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze sorte fra i singoli associati, svolgendo opera di conciliazione fra gli stessi e promuovendo, se del caso, arbitrati;
- vigilare sull'indipendenza dell'Amministratore di condominio e del Revisore contabile condominiale associato;
- designare e nominare, fra gli associati, dove lo si ritenga opportuno, i propri rappresentanti in tutti gli Enti ed organismi nei quali sia necessario promuovere la rappresentanza dell'Associazione e, comunque, delle categorie professionali;
- adempiere a tutti i compiti particolari che venissero deliberati dal Congresso e dal Consiglio Nazionale, ponendo in essere tutti quegli atti necessari al raggiungimento dei fini associativi;
- consentire ai propri associati di utilizzare l'iscrizione all'associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 4/2013 e dell'art. 81 del D.Lgs. n. 59/2010 e loro future modifiche;
- governare la deontologia della professione riguardo ai comportamenti censurabili dell'iscritto che non rientrano nella legge ordinaria;
- tenere e curare l'Albo dei propri iscritti attraverso la costituzione di Collegi Provinciali;
- promuovere e costituire un Comitato Tecnico Scientifico che assicuri la formazione dell'Amministratore di Condominio e del Revisore Contabile Condominiale in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche.

L'Associazione si prefigge, altresì, di promuovere e coordinare iniziative culturali, previdenziali, assistenziali, nonché favorire l'organizzazione di convegni, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, l'ampliamento, la divulgazione e la qualificazione della cultura professionale dell'Amministratore di Condominio e del Revisore Contabile Condominiale.

L'Associazione, inoltre, si pone l'obiettivo di formare ed informare anche i docenti ed i condomini attraverso corsi e convegni.

Tali attività, al fine di garantire uno standard qualitativo omogeneo e di elevato livello di formazione in ogni sede, vengono attribuite in esclusiva e svolte sotto il patrocinio della Sede Nazionale (tanto che l'iniziativa proposta provenga dagli organi nazionali, regionali o provinciali).

ARTICOLO 3

Natura

L'Associazione ha carattere professionale e natura privatistica, senza vincolo di rappresentanza esclusiva e non ha scopo di lucro. L'Associazione è apartitica, e indipendente da movimenti politici di qualsiasi genere, da organizzazioni sindacali della proprietà o dell'inquilinato. Può ricercare i momenti di collegamento con qualsiasi altra Associazione/Organizzazione anche a carattere federativo, operante in ambito nazionale, comunitario e internazionale, con reciprocità.

TITOLO II

ASSOCIATI DIRITTI E DOVERI

ARTICOLO 4

Categorie di Associati.

Fondatori:

Sono associati fondatori, purché regolarmente iscritti, coloro che risultano dall'atto costitutivo della Associazione. Gli associati fondatori hanno diritto di voto in seno al Congresso ed al Consiglio Nazionale e possono assumere qualsiasi carica associativa, salvo le incompatibilità previste dal presente Statuto. Gli associati fondatori sono equiparati ai soci ordinari.

Onorari:

Sono associati onorari coloro che, per i loro alti meriti culturali e professionali onorino gli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale e con la maggioranza dei componenti il Consiglio, può nominare gli associati onorari.

Gli associati onorari sono esentati dal versamento di qualsiasi contributo associativo obbligatorio.

Gli associati onorari possono ricoprire solo le cariche previste nel Collegio dei Probiviri, ma non hanno diritto di voto in seno all'Associazione.

Amministratori di Condominio Praticanti:

Sono associati praticanti, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti:

- a) la maggiore età;
- b) la capacità di agire;
- c) la cittadinanza Italiana o di altro Stato UE;
- d) la cittadinanza di altri Stati non comunitari, purchè domiciliati stabilmente in Italia da almeno cinque anni;
- e) godimento dei diritti civili;
- f) diploma di scuola media secondaria superiore quinquennale;
- g) non essere iscritto in altre associazioni, elenchi o altri equipollenti organizzazioni di Amministratori di Condominio e Revisori Contabili Condominiali;
- h) casellario giudiziale “nullo”;
- i) non essere iscritti nel registro dei protestati.

Ad essi non viene concesso l'uso del timbro con logo dell'Associazione.

Non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche associative.

Gli associati praticanti, in quanto in attesa di idoneità, decadono dal loro status di iscritto all'Associazione quando, trascorso un anno dalla domanda di ammissione, non abbiano superato con profitto e prova d'esame un corso di formazione iniziale, ex art. 71-bis disp. att. codice civile, tenuto da A.R.CO.

Il possesso dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o dai suoi delegati, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali.

Amministratori di Condominio Ordinari:

Sono associati ordinari, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti:

- a) la maggior età;
- b) la capacità di agire;
- c) la cittadinanza italiana o di altro Stato UE;
- d) la cittadinanza di altri stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno 5 anni;
- e) godimento dei diritti civili;
- f) alternativamente:
 - diploma di scuola media secondaria superiore ad indirizzo quinquennale e comunque in regola con l'aggiornamento professionale di legge senza soluzioni di continuità per i tre anni precedenti alla domanda di iscrizione;
 - aver superato con profitto e prova d'esame un corso di formazione iniziale, ex art. 71-bis disp. att. codice civile e D.M. n. 140/2014 e ss.mm.ii., tenuto o riconosciuto da A.R.CO. o comunque superamento di prova di idoneità presso l'Associazione;
- g) possesso della partita IVA propria;
- h) non essere iscritto in altre associazioni, elenchi o altre equipollenti organizzazioni di Amministratori di Condominio e Revisori Contabili Condominiali;
- i) casellario giudiziale “nullo”;
- j) non essere iscritti nel registro di protestati.

Ad essi viene concesso in uso il timbro con il logo dell'Associazione ed il relativo numero d'iscrizione nell'apposita sezione "Ordinari".

Hanno diritto di voto e possono assumere cariche associative nei limiti delle previsioni del presente Statuto.

Il mantenimento dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o da suoi delegati, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali.

Revisori Contabili Condominiali Praticanti:

Sono associati praticanti, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti:

- a) la maggiore età;
- b) la capacità di agire;
- c) la cittadinanza Italiana o di altro Stato UE;
- d) la cittadinanza di altri Stati non comunitari, purchè domiciliati stabilmente in Italia da almeno cinque anni;
- e) godimento dei diritti civili;
- f) alternativamente:
 - laurea triennale e/o magistrale ad indirizzo giuridico-economico;
 - amministratore di condominio professionista con almeno 3 anni di attività e diploma di scuola media secondaria superiore quinquennale e comunque in regola con l'aggiornamento professionale di legge senza soluzioni di continuità per i tre anni precedenti alla data della domanda di iscrizione;
 - Tributarista professionista da almeno tre anni;
 - iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
 - iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti;
 - iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro;
 - iscritto all'Ordine degli Avvocati;
- g) aver superato con profitto e prova d'esame un corso di formazione in revisione contabile condominiale tenuto o riconosciuto da A.R.CO. o comunque superamento di una prova di idoneità presso l'Associazione;
- h) possesso della partita IVA propria;
- i) non essere iscritto in altre associazioni, elenchi o altri equipollenti organizzazioni di Amministratori di Condominio e Revisori Contabili Condominiali;
- j) casellario giudiziale "nullo";
- k) non essere iscritti nel registro dei protestati.

Ad essi viene concesso in uso il timbro con logo dell'Associazione ed il relativo numero d'iscrizione nell'apposita sezione "Praticanti".

Hanno diritto di voto ad ogni livello e non possono assumere cariche associative.

Gli associati praticanti "in quanto in attesa di idoneità" decadono dal loro status di iscritto all'Associazione quando, trascorso un anno dalla domanda di ammissione, non abbiano superato la prova di idoneità di cui alla lettera g).

Trascorsi tre anni dalla prova d'esame o di idoneità tecnica di cui alla lettera g) e documentando almeno cinque relazioni di revisione possono fare domanda d'iscrizione alla sezione ordinaria.

Il mantenimento dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o dai suoi delegati, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali.

Revisori Contabili Condominiali Ordinari:

Sono associati ordinari, le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti:

- a) la maggior età;
- b) la capacità di agire;
- c) la cittadinanza italiana o di altro Stato UE;

d) la cittadinanza di altri stati non comunitari, purché domiciliati stabilmente in Italia da almeno 5 anni;

e) godimento dei diritti civili;

f) alternativamente:

- laurea triennale e/o magistrale ad indirizzo economico-giuridico;
- amministratore di condominio professionista con almeno cinque anni di attività e diploma di scuola media secondaria superiore ad indirizzo quinquennale e comunque in regola con l'aggiornamento professionale di legge senza soluzioni di continuità per i cinque anni precedenti alla domanda di iscrizione;
- tributarista professionista da almeno cinque anni;
- iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti;
- iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro;
- iscritto all'Ordine degli Avvocati;

g) alternativamente:

- aver completato con profitto, con superamento di prova di idoneità, il periodo minimo d'iscrizione alla sezione praticanti;
- aver superato con profitto e prova d'esame un corso di formazione in revisione contabile condominiale tenuto o riconosciuto da A.R.CO. o comunque superamento di prova di idoneità presso l'Associazione e allo stesso tempo, alternativamente:
 - provare l'esercizio della professione di Revisore Contabile Condominiale per almeno tre anni antecedenti alla domanda di iscrizione con almeno cinque relazioni di revisione;
 - essere iscritto da almeno cinque anni nel Ruolo dei Periti Esperti della C.C.I.A.A. con specializzazione in materia condominiale;
 - essere iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale con specializzazione in materia condominiale;
 - essere iscritto da almeno cinque anni all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
 - essere iscritto da almeno cinque anni all'Albo dei Revisori Legali dei Conti;
 - essere iscritto da almeno cinque anni all'Albo dei Consulenti del Lavoro;
 - essere iscritto da almeno cinque anni all'Ordine degli Avvocati;

h) possesso della partita IVA propria;

i) non essere iscritto in altre associazioni, elenchi o altre equipollenti organizzazioni di Amministratori di Condominio e Revisori Contabili Condominiali;

j) casellario giudiziale "nullo";

k) non essere iscritti nel registro di protestati.

Ad essi viene concesso in uso il timbro con il logo dell'Associazione ed il relativo numero d'iscrizione nell'apposita sezione "Ordinari".

Hanno diritto di voto e possono assumere cariche associative nei limiti delle previsioni del presente Statuto.

Il mantenimento dei requisiti è verificato periodicamente dal Presidente Nazionale, o da suoi delegati, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale e da eventuali normative di riferimento nazionali.

ARTICOLO 5

Iscrizione all'Associazione. Requisiti

È motivo di incompatibilità per tutti gli associati essere iscritti ad altre associazioni di Amministratori di Condominio e Revisori Contabili Condominiali.

Per l'iscrizione all'Associazione nella veste di associato ordinario il richiedente, persona fisica, deve presentare domanda alla Segreteria Nazionale che successivamente verificherà la sussistenza dei

requisiti previsti dal presente Statuto.

Possono essere associati anche:

- le società di cui al titolo V del libro V del codice civile che assumono l'incarico di Amministratore di Condominio e/o Revisore Contabile Condominiale; in tal caso devono essere associati i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti e gli altri soggetti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini o di revisione contabile condominiale; la società non deve avere soci e/o dipendenti iscritti in altre associazioni, elenchi o altre equipollenti organizzazioni di Amministratori di Condominio e Revisori Contabili Condominiali;
- le associazioni tra professionisti, purchè siano personalmente iscritti tutti i soggetti che al loro interno svolgono l'attività di Amministratore di Condominio e/o Revisore Contabile Condominiale;
- nei casi di cui ai precedenti punti, il venir meno dei requisiti anche per un solo socio e/o associato, comporta il venir meno dei requisiti per l'iscrizione della società o dell'associazione tra professionisti.

L'iscrizione ha effetto dal giorno di approvazione della domanda da parte del Consiglio riunitosi per la valutazione della stessa e, quindi, comunicata al candidato, come, verrà analogamente comunicato al candidato l'eventuale diniego alla sua iscrizione.

La sottoscrizione della domanda d'iscrizione all'Associazione comporta l'integrale accettazione delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti emanati e quelle dell'apposito Codice Etico.

All'atto dell'iscrizione dovrà fornire anche un indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni.

Le iscrizioni degli associati sono soggette a verifica da parte del Segretario Nazionale a suo insindacabile giudizio.

ARTICOLO 6

Doveri degli Associati

L'associato è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto e del Codice Etico, nonché le deliberazioni dei competenti Organi Associativi.

L'associato convocato dal Collegio dei Probiviri, a qualunque titolo, è obbligato a presentarsi e riferire in merito a quanto richiesto.

L'associato responsabilmente deve comunicare alla Segreteria Nazionale il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4 del presente statuto.

ARTICOLO 7

Contributi Associativi

La misura della quota associativa Nazionale annuale è stabilita entro il 30 novembre dell'anno precedente dal Consiglio Nazionale e non può essere maggiorata di oltre il 10% di quella dell'anno precedente.

La quota associativa nazionale deve essere versata, all'atto dell'iscrizione e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a mezzo C/C Postale o bonifico bancario e comunque non oltre il 31 gennaio.

Il Consiglio Nazionale stabilisce, altresì, l'indennità di ritardato pagamento cui sono obbligati gli Associati che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa nei termini previsti dal comma precedente.

La quota associativa è unica a prescindere alla categoria di appartenenza nell'Associazione.

ARTICOLO 8

Perdita della Qualità di Associato

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti di onorabilità o professionalità di cui all'Art. 4. La qualità di

associato, in tal caso, si perde dal giorno in cui la Segreteria Nazionale ha ricevuto la comunicazione;

- b) dimissioni, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata alla Segreteria Generale Nazionale dell'Associazione entro il 30 settembre di ogni anno;
- c) espulsione decisa dalla segreteria nazionale o per provvedimento disciplinare divenuto esecutivo;
- d) iscrizione ad altre associazioni di Amministratori di condominio e/o di Revisori Contabili condominiali.

Nel caso in cui la perdita della qualità di associato consegua ai motivi di cui alla lettera b) l'associato cessato potrà essere reintegrato nell'Associazione previo controllo da parte del Segretario Nazionale. In questo caso l'associato che chiede di essere reintegrato deve provvedere alla presentazione dei documenti richiesti, al pagamento di tutte le quote arretrate e sottoporsi ad un esame di valutazione dei suoi requisiti professionali se intende conservare il suo numero di iscrizione originario. Diversamente può iscriversi come nuovo associato.

Qualora la Segreteria Nazionale, al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a), abbia notizia per iscritto della perdita dei requisiti di onorabilità dell'associato, eseguite le opportune verifiche, provvede ad inviare idoneo avviso sia all'interessato. L'interessato può far ricorso, corredato da idonea documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Presidente Nazionale che, se lo ritiene opportuno, investe il Collegio Nazionale dei Proviviri.

Trascorso tale termine di 15 giorni, senza che il Collegio Nazionale dei Proviviri ne sia stato investito, la sospensione non ha più efficacia.

L'associato che per qualsiasi motivo perda tale qualità, ovvero sia sospeso dall'Associazione è tenuto a restituire entro dieci giorni dalla data della sospensione o della decadenza:

- timbro, concesso in uso, con il logo dell'Associazione ed il relativo numero di iscrizione;
- ultima card associativa ricevuta;
- ogni altro segno distintivo dell'Associazione.

L'associato che non restituisca la tessera, il timbro e altro segno distintivo con il logo A.R.CO. in suo possesso entro il termine sopra indicato, sarà comunque tenuto al pagamento delle quote associative dovute, anche coattivamente.

L'associato decaduto o sospeso perde ogni diritto di utilizzare i segni distintivi o di fare riferimento per qualsiasi motivo all'Associazione. In caso contrario, sarà perseguibile civilmente e penalmente per ogni abuso.

L'associato non in regola con il versamento delle quote associative che presenta le dimissioni, nei modi e nei termini previsti dal presente statuto, è comunque tenuto al versamento delle quote associative annuali maturate.

TITOLO III

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Organi Nazionali

Sono organi Nazionali dell'Associazione:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- la Giunta Esecutiva;
- la Conferenza dei Coordinatori Regionali;
- il Presidente Nazionale;
- il Segretario Nazionale;
- il Tesoriere Nazionale;
- il Collegio dei Proviviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Comitato Tecnico Scientifico.



ARTICOLO 10

Sono Organi Regionali e Provinciali:

- il Coordinatore Regionale;
- l'Assemblea del Collegio Provinciale;
- il Consiglio del Collegio Provinciale;
- il Presidente del Collegio Provinciale;
- il Vice Presidente del Collegio Provinciale;
- il Segretario del Collegio Provinciale;
- il Tesoriere del Collegio Provinciale;
- il Collegio Provinciale dei Probiviri.

ARTICOLO 11

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è la suprema assemblea dell'Associazione.

Ad esso compete esclusivamente il diritto di definire l'indirizzo dell'Associazione nonché di modificare il presente Statuto.

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni quattro anni.

ARTICOLO 12

Composizione del Congresso Nazionale

Il Congresso è composto:

- dai Consiglieri Nazionali;
- dai delegati eletti nei Collegi Provinciali e dalle rispettive assemblee in ragione di un delegato ogni venti associati aventi diritto di voto o frazione superiore a dieci.
- dai membri della Giunta Esecutiva Nazionale;
- dai Presidenti dei Collegi Provinciali.

Ogni associato ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale e di prendere la parola, ma non di voto.

Il delegato ed ogni associato deve essere in regola con il versamento dei contributi associativi per l'anno in corso pervenuti alla Tesoreria di competenza entro la data di comunicazione della convocazione del Congresso.

I nominativi dei delegati provinciali al Congresso Nazionale, devono pervenire al Segretario Nazionale almeno venti giorni prima dell'apertura del Congresso.

ARTICOLO 13

Convocazione del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale viene convocato dal Presidente Nazionale in via ordinaria almeno una volta ogni quattro anni, entro il 30 novembre.

Viene convocato in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Nazionale con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, o il Presidente Nazionale ne ravvisino l'opportunità, o 1/5 degli associati ordinari, in regola con il versamento delle quote associative, ne facciano motivata richiesta.

La convocazione del Congresso Nazionale ordinario deve avvenire a mezzo raccomandata e/o posta elettronica certificata spedita almeno 60 giorni prima della riunione per gli aventi diritto di voto e, per e-mail o fax per tutti gli altri.

In via straordinaria, per casi urgenti, deve essere convocato almeno 30 giorni prima.

La convocazione, deve contenere l'indicazione del luogo, data ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

All'atto della convocazione il Presidente Nazionale invita il Presidente del Collegio dei Probiviri a nominare la commissione verifica poteri composta da 3 Associati Ordinari oltre al Segretario Nazionale ed al Tesoriere Nazionale.

La Commissione ha il compito di controllare la regolarità della convocazione e degli associati aventi diritto di voto e di definire il numero dei consiglieri da eleggere su base regionale o del raggruppamento di più regioni.

ARTICOLO 14

Attribuzioni del Congresso Nazionale

Il Congresso stabilisce l'indirizzo generale della Associazione.

Elegge, nel rispetto delle pari opportunità, fra i propri associati/associate:

- i Componenti del Consiglio Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- i Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- i Componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- i Componenti dello Sportello a tutela del Condomino.

I Componenti del Consiglio Nazionale sono eletti in ragione di uno ogni cinquanta associati in regola con il versamento dei contributi associativi, conteggiati alla data della convocazione del Congresso ed eletti Regione per Regione fra i candidati designati dai delegati dei Collegi Provinciali della Regione stessa. Le elezioni avvengono con voto palese e tutti gli aventi diritto di voto al Congresso, eleggono due candidati Regione per Regione tra quelle con almeno cinquanta iscritti.

Il Congresso Nazionale delibera:

- sulla relazione del Presidente Nazionale;
- sulla relazione finanziaria;
- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla politica associativa generale e particolare.

L'assemblea è valida se sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. Questi deliberano a maggioranza degli intervenuti.

Possono proporre modifiche allo Statuto:

- il Presidente Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- le Assemblies Provinciali;

Per quanto concerne le modifiche allo Statuto, le deliberazioni devono essere approvate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti il Congresso Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Lo Statuto e le Norme Deontologiche sono immediatamente obbligatorie per tutti gli associati. Devono essere inviate dalla Segreteria Nazionale, via e-mail, a tutti gli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno i quattro quinti dei componenti del Congresso Nazionale ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

ARTICOLO 15

Costituzione del Congresso Nazionale

All'atto dell'insediamento del Congresso Nazionale vengono nominati:

- il Presidente;
- due Vice Presidente;
- il Segretario;

- quattro Scrutatori.

Il quorum costitutivo viene fissato all'inizio del Congresso e proclamato dal Presidente e rimane inalterato per tutta la durata del Congresso.

ARTICOLO 16

Composizione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto:

- dal Presidente Nazionale;
- dal Vice Presidente Nazionale vicario e Segretario;
- dal Vice Presidente Tesoriere Nazionale;
- dai Coordinatori Regionali;
- dai Presidenti dei Collegi Provinciali;
- dai Consiglieri eletti al Congresso Nazionale;
- dagli Associati fondatori regolarmente iscritti all'Associazione.

Qualora per morte o per qualsiasi impedimento, un Componente del Consiglio Nazionale, non possa più prendere parte al Consiglio stesso, egli sarà sostituito dal primo dei non eletti al Congresso.

I componenti del Consiglio Nazionale possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Consiglieri Nazionali.

Ogni Consigliere Nazionale non può essere portatore di più di due deleghe che devono essere presentate per iscritto.

La carica di Consigliere Nazionale può essere rivestita esclusivamente dall'associato che svolge la professione di Amministratore di condominio e Revisore Contabile condominiale in via esclusiva ad eccezione dei soci fondatori.

ARTICOLO 17

Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Sia in via ordinaria e sia in via straordinaria il Consiglio può essere convocato a mezzo avviso raccomandato, o anche a mezzo fax o posta elettronica certificata spedito almeno trenta giorni prima della riunione. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'esatto ordine del giorno.

Le riunioni sono valide se sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, qualora non sia richiesto un quorum diverso. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza con l'utilizzo di piattaforme legali che consentano l'identificazione dei partecipanti e la registrazione delle espressioni di voto.

ARTICOLO 18

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Spetta al Consiglio Nazionale:

- attuare l'indirizzo generale stabilito dal Congresso Nazionale;
- eleggere la Giunta Esecutiva Nazionale composta da sei membri da eleggersi fra nove proposti dal Presidente Nazionale tra i Consiglieri;
- eleggere da uno a tre Vice Presidenti scelti fra gli associati, fra i membri della Giunta Esecutiva, indicando il Vicario;
- indicare al Presidente Nazionale i rappresentanti dell'Associazione da designare in altri Enti o Associazioni;
- ratificare la nomina del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e dei suoi componenti e del Responsabile dello sportello a tutela del condomino;

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Segretario Nazionale, su direttiva del Presidente Nazionale, sentito il Tesoriere Nazionale che dovrà fornire la documentazione. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- decidere sulla nomina degli associati onorari con la maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale;
- deferire il Presidente Nazionale per la revoca al Collegio Nazionale dei Probiviri, con la maggioranza dei 2/3 degli appartenenti al Consiglio Nazionale;
- adempiere a tutte le attribuzioni che ad esso siano demandate dal presente Statuto;
- indicare le modalità per il rilascio e rinnovo delle card associative da parte della Segreteria Generale Nazionale e degli attestati di appartenenza all'Associazione;
- modificare lo Statuto limitatamente al recepimento di indirizzi, prescrizioni e requisiti richiesti da eventuali normative di riferimento nazionali ed europee del "Sistema della qualità professionale". Le modifiche devono essere approvate, dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto al Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 19

La Conferenza dei Coordinatori Regionali

La Conferenza dei Coordinatori Regionali è convocata dal Presidente Nazionale e ha il compito di indicare l'organizzazione delle attività da coordinare a livello regionale, sentite le necessità di ogni Regione, secondo le direttive del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale. È presieduta dal Presidente Nazionale ed è composta dai Coordinatori Regionali, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Presidente Nazionale nomina il Segretario della Conferenza che ne coordina l'attività.

Le convocazioni devono pervenire, per posta elettronica certificata, fax o e-mail almeno 15 giorni prima della data fissata per la Conferenza.

ARTICOLO 20

Presidente e Vice Presidenti Nazionale e Presidente Onorario

Il Presidente Nazionale:

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione Nazionale, ne firma gli atti, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale che presiede; il Consiglio Nazionale determina il suo rimborso annuale.

Nomina:

- il Vice Presidente Vicario Segretario Nazionale ed il Vice Presidente Tesoriere Nazionale che, solo se scelti fra i membri del Consiglio Nazionale hanno diritto di voto; il Consiglio Nazionale determina il loro rimborso annuale;
- il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e i suoi membri, anche fra i non associati;
- i Coordinatori Regionali scelti esclusivamente fra associati ordinari che non rivestano altre cariche all'interno della regione stessa.

Sentito il parere non vincolante della Giunta Esecutiva Nazionale può, in caso di eccezionale gravità, motivando, sospendere dalle funzioni tutti coloro che ricoprono cariche nell'Associazione, con esclusione dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. La sospensione deve essere comunicata entro quindici giorni dalla decisione al Collegio Nazionale dei Probiviri per i provvedimenti conseguenti, pena la decadenza del provvedimento.

Il Presidente Nazionale non può ricoprire in seno all'Associazione altre cariche associative.

La carica di Presidente Nazionale può essere rivestita esclusivamente dall'associato che svolge la professione di Amministratore di condominio e Revisore Contabile condominiale in via esclusiva ad eccezione dei soci fondatori.

Il Vice Presidente Vicario Nazionale:

Sostituisce il Presidente unicamente in caso di impedimento, sospensione o dimissioni dello stesso. La carica di Vice Presidente Nazionale può essere rivestita esclusivamente dall'associato che svolge la professione di Amministratore di condominio e Revisore Contabile condominiale in via esclusiva ad eccezione dei soci fondatori.

Il Presidente Nazionale Onorario:

La qualifica di "Presidente Nazionale Onorario", viene conferita automaticamente a tutti i Presidenti Nazionali uscenti che restano iscritti all'associazione.

ARTICOLO 21
Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale cura l'organizzazione generale dell'Associazione. A lui compete, anche, l'espulsione degli Associati per la perdita dei requisiti di cui agli Art. 4 e 5; predisporre inoltre i bilanci finanziari annuali che vanno dal primo gennaio al 31 dicembre, su indicazione del Presidente Nazionale, sentito il Tesoriere Nazionale.

Il Segretario è tenuto a presentare i bilanci finanziari annuali al Collegio dei Revisori dei Conti entro il mese di maggio dell'anno successivo.

Il Segretario Nazionale non può ricoprire in seno all'Associazione altre cariche associative, ad eccezione delle deroghe temporanee concesse nell'atto costitutivo dell'associazione.

La carica di Segretario Nazionale può essere rivestita esclusivamente dall'associato che svolge la professione di Amministratore di condominio e Revisore Contabile condominiale in via esclusiva ad eccezione dei soci fondatori.

ARTICOLO 22
Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale sovrintende alla gestione finanziaria in conformità al bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione per l'apertura di conti correnti bancari intestati all'associazione e la loro gestione ordinaria.

Non può effettuare spese senza il consenso del Presidente Nazionale, che ha sempre la responsabilità della conduzione della Tesoreria Nazionale.

È compito della Tesoreria Nazionale aprire un conto rubricato con duplice intestazione a firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere.

Il Tesoriere Nazionale fornisce al Segretario Nazionale la documentazione necessaria alla redazione del bilancio annuale entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Tesoriere Nazionale può ricoprire in seno all'Associazione altre cariche associative.

La carica di Tesoriere Nazionale può essere rivestita esclusivamente dall'associato che svolge la professione di Amministratore di condominio e Revisore Contabile condominiale in via esclusiva ad eccezione dei soci fondatori.

ARTICOLO 23
Giunta Esecutiva Nazionale

La Giunta Esecutiva Nazionale rappresenta il potere esecutivo dell'Associazione. È composta da:

- il Presidente Nazionale;
- il Segretario Nazionale;
- il Tesoriere Nazionale;
- sei membri eletti dal Consiglio Nazionale, tra i quali il o i Vice Presidente Nazionale;
- il Presidente Onorario.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Nazionale che ne fissa l'ordine del giorno.

Le deliberazioni della Giunta Nazionale sono valide quando sia presente, di persona o per delega, la maggioranza dei suoi membri. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza con

l'utilizzo di piattaforme legali che consentano l'identificazione dei partecipanti e la registrazione delle espressioni di voto.

ARTICOLO 24

Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Fra gli effettivi stessi il Collegio elegge il Presidente ed un Vice Presidente.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva.

I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri vengono eletti dal Congresso Nazionale fra Associati Ordinari o Onorari ed in numero non superiore a due, fra persone estranee all'Associazione, purché magistrati, docenti universitari in materie giuridiche, avvocati iscritti nel relativo Albo Professionale e rappresentanti delle Istituzioni Nazionali ed Europee.

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti fra i componenti con votazione a maggioranza semplice.

Al Collegio Nazionale dei Probiviri spetta di esaminare e giudicare sulle seguenti materie:

- la disciplina associativa;
- la correttezza morale e professionale degli associati;
- la violazione delle norme statutarie e deontologiche;
- i diritti degli associati derivanti dal presente Statuto.

Esso è inoltre investito dell'interpretazione del presente Statuto e delle norme deontologiche.

Il Collegio giudica altresì sulla revoca del Presidente Nazionale, provvedendo provvisoriamente alla sospensione del medesimo dalle funzioni a seguito di deferimento dei due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale.

È sempre collegio unico per tutti gli interessati che lo richiedono e quando si debba giudicare un Presidente Nazionale o Provinciale od un Coordinatore Regionale anche per fatti non attinenti le loro cariche.

Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri applicare le seguenti sanzioni a carico degli Associati con cariche associative di qualunque tipo e livello:

- avvertimento scritto;
- censura;
- sospensione dall'Associazione per un periodo non superiore a sei mesi;
- espulsione dall'Associazione per motivi diversi dalla morosità.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri entro 15 giorni dal ricevimento di denuncia, esposto o simili notizie, costituirà un collegio giudicante composto di cinque membri che provvederà alla relativa istruttoria, terminata la quale deciderà a maggioranza.

La giurisdizione del Collegio Nazionale dei Probiviri è esclusiva e le sue decisioni sono inappellabili.

Tale giurisdizione ha natura di arbitrato ai sensi dell'Art. 806 c.p.c.

Spetta al Consiglio Nazionale dei Probiviri deliberare definitivamente sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Collegi Provinciali dei Probiviri emessi a carico degli associati privi di cariche associative.

Nessun provvedimento può essere adottato nei riguardi di un Associato se lo stesso non è stato invitato a discolarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della riunione dei Probiviri per la discussione.

ARTICOLO 25

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi, fra i quali viene eletto il Presidente, e da tre componenti supplenti. Deve riunirsi almeno una volta all'anno e ad esso spetta controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendone apposito verbale.

La relazione del Collegio deve essere portata a conoscenza per iscritto a tutti i Consiglieri Nazionali

unitamente ai bilanci.

I Collegi dei Revisori dei Conti Provinciali hanno le medesime mansioni e la stessa composizione del Collegio Nazionale.

L'istituzione di tale organo per le sedi provinciali è comunque facoltativa e demandata alla volontà dell'Assemblea Provinciale.

ARTICOLO 26

Comitato Tecnico Scientifico Nazionale

Il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ha la funzione di sviluppare, ampliare e diffondere fra i revisori la cultura delle materie che riguardano la professione, proponendo adeguati piani di studi patrocinando ed agevolando corsi di formazione e specializzazione professionale, nonché la formazione dei docenti, sentito il parere vincolante del Presidente Nazionale come previsto all'Art. 2. Definisce i programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento continuo professionale che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio Nazionale sia per durata che per contenuti.

Regolamenta l'assegnazione dei crediti formativi.

Elabora, anche su richiesta degli organi associativi, pareri a carattere scientifico.

Il Presidente, i componenti ed il coordinatore sono nominati dal Presidente Nazionale.

Si tratta di un Comitato Tecnico Scientifico adottato in forma indiretta e tutti i rispettivi componenti sono indennizzati per l'attività svolta.

ARTICOLO 27

Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale coordina le sedi Provinciali e riferisce al Presidente Nazionale.

La sua nomina è effettuata dal Consiglio Nazionale quando sono costituiti almeno tre Collegi Provinciali, diversamente, negli altri casi, provvede direttamente il Presidente Nazionale.

Il Coordinatore Regionale è garante dell'osservanza del presente Statuto da parte degli Associati della o delle Regioni che gli sono assegnate.

In particolare vigila sull'osservanza del divieto di svolgere alcuna attività di natura commerciale o avente fine di lucro a livello regionale e rimette al Presidente Nazionale ogni iniziativa, promozione o attività culturale proposte dalle singole sedi Provinciali.

La carica di Coordinatore Regionale può essere rivestita esclusivamente dall'associato che svolge la professione di Amministratore di condominio e Revisore Contabile condominiale in via esclusiva ad eccezione dei soci fondatori.

ARTICOLO 28

Collegi Provinciali

I Collegi Provinciali, che hanno autonomia economica e giuridica nei limiti del presente Statuto, attuano gli scopi dell'Associazione nell'ambito territoriale di loro competenza e agendo nei limiti della loro autonomia organizzativa locale e finanziaria, esclusivamente in base alle risorse introitate mediante i contributi associativi provinciali, e comunque nel rispetto degli scopi e delle finalità dell'Associazione contemplati nello Statuto.

A tale scopo è espressamente esclusa la possibilità che i Collegi Provinciali possano svolgere alcuna attività di natura commerciale o avente comunque fine di lucro.

Il Presidente del Collegio Provinciale curerà l'osservanza del presente Statuto da parte del Collegio Provinciale, ne è garante e responsabile.

In nessun caso e, per nessuna ragione, l'attività dei Collegi Provinciali potrà svolgersi in contrapposizione o in contrasto con le direttive nazionali.

In particolare ogni iniziativa, promozionale o altra attività di carattere culturale proposta dai Collegi Provinciali nel rispetto dello Statuto dovrà essere rimessa, ai sensi dell'Art. 2, alla Sede Nazionale che ne ha il patrocinio.

I Collegi Provinciali si costituiscono riunendo gli Associati praticanti e ordinari di ciascuna Provincia,

quando questi raggiungano il numero minimo di tre:

- su iniziativa del Coordinatore Regionale;
- su iniziativa del Presidente Nazionale.

Nel caso in cui gli associati di una Provincia fossero meno di cinque questi sono coordinati e fanno riferimento, con dipendenza anche funzionale, al Coordinatore Regionale. Fino a quando il Collegio Provinciale non è formalmente costituito, non è possibile esprimere alcuna funzione associativa.

Per qualsiasi attività del Collegio Provinciale in violazione delle norme del presente Statuto o per reiterata inerzia rispetto agli atti dovuti, sentito il Coordinatore Regionale, per atto del Presidente Nazionale è disposto il commissariamento della Presidenza del Collegio Provinciale e dell'intero Consiglio Provinciale. Il Commissario nominato provvede alla nomina del Consiglio provvisorio del Collegio con funzioni di sola ordinaria amministrazione e per il traghettamento all'Assemblea del Collegio Provinciale.

ARTICOLO 29

Assemblea del Collegio Provinciale

L'Assemblea del Collegio Provinciale determina la condotta dell'Associazione nell'ambito della provincia secondo l'indirizzo fissato dal Congresso Nazionale e le deliberazioni del Consiglio Nazionale e del parere non vincolante del Coordinatore Regionale.

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ordinari iscritti nella provincia in regola con i contributi associativi e dal Coordinatore Regionale con diritto di voto solo per l'Assemblea della Provincia di cui fa parte.

L'assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di 1/3 degli Associati Ordinari, dal Presidente Nazionale o dal Commissario, con comunicazione inviata almeno dieci giorni prima della riunione con lettera semplice o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, la data ed ora della riunione e delle materie da trattare, e deve riunirsi in via ordinaria almeno due volte all'anno non oltre il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre dell'anno precedente per l'approvazione del preventivo.

Ciascun associato praticante o ordinario può farsi rappresentare per delega da un altro Associato avente diritto di voto, ma ciascun Associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea provvede all'elezione del Presidente e del Consiglio del Collegio Provinciale tenendo conto che vi sia una adeguata distribuzione delle cariche fra gli associati e le associate.

L'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Provinciale deve essere effettuata con votazione palese.

Se il numero degli Associati Ordinari è superiore a trenta possono essere presentate liste di candidati in numero non superiore a 2/3 degli elegendi, riservando il rimanente terzo alla rappresentanza delle minoranze.

L'Assemblea nominerà altresì tre scrutatori non facenti parte dei candidati.

ARTICOLO 30

Consiglio del Collegio Provinciale

Il Consiglio Provinciale, eletto dall'assemblea Provinciale, è composto da un membro ogni venti Associati Ordinari, o frazione superiore a dieci, nonché dal Presidente, Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere Provinciale.

In ogni caso il numero dei Consiglieri, escluse le cariche di cui sopra, non può essere inferiore a due.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Provinciale.

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Presidente Provinciale fra i membri del Consiglio o fra gli Associati Ordinari.

Spetta al Consiglio Provinciale:

- coadiuvare il Presidente Provinciale nella propria attività;
- organizzare seminari di aggiornamento i cui temi saranno preventivamente comunicati alla Segreteria Nazionale;
- adempiere a tutte le attribuzioni che siano ad esso demandate dai competenti Organi

Nazionali della Associazione.

Il Consiglio Provinciale ove lo ritenga opportuno, può nominare una giunta Esecutiva Provinciale composta da sette membri, ne fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere Provinciale.

Il Consiglio Provinciale decade automaticamente se non risultano regolarmente iscritti almeno quattro associati tra Ordinari e Praticanti.

ARTICOLO 31

Presidente e Vice Presidente del Collegio Provinciale

Il Presidente Provinciale, presiede il Consiglio Provinciale, ha la rappresentanza della Sede Provinciale che è presso il domicilio da lui eletto per la carica, e ne firma gli atti, decide sulla sospensione degli Associati sentito il parere del Consiglio Provinciale.

Egli adempie inoltre a tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto e dagli Organi Nazionali dell'Associazione.

Fornisce presso la Sede Provinciale consulenza ai propri associati nei giorni ed orari da lui stabiliti.

Una volta eletto, non può essere revocato dal Consiglio Provinciale; può essere sospeso dalle sue funzioni dal Coordinatore Regionale su proposta della maggioranza del Consiglio Provinciale.

Il Coordinatore Regionale deve comunicare la sospensione al Presidente Nazionale che, investe il Collegio Nazionale dei Probiviri per le conseguenti decisioni.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro quindici giorni dal provvedimento, ed in mancanza la sospensione non ha più efficacia.

Il Presidente Provinciale decade automaticamente se non convoca almeno due volte all'anno una regolare Assemblea Provinciale, e anche se non risultano regolarmente iscritti almeno quattro associati Ordinari.

Il Vice Presidente Provinciale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento o sospensione; in caso di revoca il Vice Presidente provvederà a convocare il Consiglio Provinciale immediatamente per i provvedimenti del caso.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente del Collegio Provinciale possono essere rivestite esclusivamente dagli associati che svolgono la professione di Amministratore di condominio e Revisore Contabile condominiale in via esclusiva ad eccezione dei fondatori del Collegio Provinciale.

ARTICOLO 32

Segretario del Collegio Provinciale

Il Segretario Provinciale è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Provinciale o fra gli Associati della Provincia e può essere revocato dal Presidente in qualsiasi momento con provvedimento motivato.

Il Segretario Provinciale cura la parte organizzativa e redige i bilanci, con cadenza annuale corrispondente all'anno solare, su direttiva del Presidente Provinciale e su documenti fornitigli dal Tesoriere Provinciale al fine di presentarlo agli organi competenti all'Assemblea Provinciale non oltre il 31 gennaio.

La sua carica può essere cumulata con quella di Tesoriere Provinciale, e in tal caso egli ha diritto ad un solo voto nel Consiglio Provinciale.

La carica di Segretario del Collegio Provinciale può essere rivestita esclusivamente dall'associato che svolge la professione di Amministratore di condominio e Revisore Contabile condominiale in via esclusiva ad eccezione dei fondatori del Collegio Provinciale.

ARTICOLO 33

Tesoriere del Collegio Provinciale

Il Tesoriere Provinciale è scelto dal Presidente Provinciale fra i membri del Consiglio Provinciale o fra gli associati della Provincia e può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, dal Presidente Provinciale.

Egli sovrintende alla gestione finanziaria in conformità al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea Provinciale e fornisce al Segretario Provinciale la documentazione necessaria alla redazione dei bilanci.

Il Tesoriere Provinciale non ha autonomia per le spese e agisce sempre su ordine del Presidente Provinciale che ha comunque la responsabilità della conduzione della Tesoreria Provinciale.

La carica di Tesoriere Provinciale può essere cumulata con quella di Segretario Provinciale, e in tal caso ha diritto ad un solo voto nel Consiglio Provinciale.

È compito del Tesoriere Provinciale unitamente al Presidente Provinciale gestire e rendicontare l'attività finanziaria annuale svolta.

La carica di Tesoriere del Collegio Provinciale può essere rivestita esclusivamente dall'associato che svolge la professione di Amministratore di condominio e Revisore Contabile condominiale in via esclusiva ad eccezione dei fondatori dei Collegi Provinciali.

RESPONSABILITÀ DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 34

Responsabilità degli Associati

Ferma restando la disciplina del Codice Civile Art. 38, delle obbligazioni assunte senza autorizzazione scritta di coloro che rappresentano in ogni ordine e grado l'Associazione ne risponde esclusivamente chi l'ha assunta.

All'infuori di tale ipotesi, all'Associato non potrà essere imposto alcun obbligo associativo se non quello del pagamento delle quote associative annuali.

TITOLO IV

NORME GENERALI E REGOLAMENTO DEONTOLOGICO

ARTICOLO 35

Durata delle Cariche Associative, Indennità e Rimborsi spese

Tutte le cariche associative hanno la durata di quattro anni salvo diverse disposizioni di legge.

Al fine di garantire omogeneità e semplicità organizzativa, gli Organi Regionali e Provinciali, anche qualora il quadriennio di durata in carica non dovesse coincidere con quello degli Organi Nazionali, dovranno essere rinnovati prima della convocazione del Congresso Ordinario.

Coloro che abbiano sostituito nel corso dell'anno un componente di un organo associativo prima della scadenza del suo mandato, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato nel quale sono subentrati.

I nominativi degli eletti alle cariche associative provinciali devono essere comunicati al Presidente ed alla Segreteria Nazionale.

Le elezioni avvengono sempre con voto palese.

Le cariche associative sono gratuite, salve le deroghe di questo Statuto.

Sono ammesse indennità solo se preventivamente deliberate.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute.

Rispetto alla medesima carica elettiva non è ammesso – e nel caso è da ritenersi nullo – il terzo mandato consecutivo in capo al medesimo associato.

ARTICOLO 36

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gli Associati che si rendono colpevoli della violazione dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e del Codice di Condotta sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto a seguito di esposto proposto da qualunque Associato.

Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri entro giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento.

ARTICOLO 37

SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) l'avvertimento scritto, che consiste in una dichiarazione di monito;
- 2) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
- 3) la sospensione per un tempo non inferiore a giorni 30 e non superiore a sei mesi;
- 4) l'espulsione dall'Associazione.

Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all'interesse dell'Associazione.

TITOLO V

NORME FINALI

ARTICOLO 38

Privacy

Ai sensi delle vigenti leggi sulla privacy, è fatto divieto a tutti gli Associati, di fornire a terzi estranei all'Associazione i nominativi e gli indirizzi degli Associati salvo autorizzazione scritta da parte degli stessi. L'inosservanza di tale divieto comporta il deferimento al Collegio dei Probiviri. In caso della perdita della qualità di associato, l'inadempiente sarà passibile delle sanzioni previste a norma di legge.

ARTICOLO 39

Scioglimento dell'Associazione

Il Congresso Nazionale, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina i liquidatori, ne stabilisce i poteri ed approva le norme secondo le quali il Fondo Comune o altro tipo di Fondo, deve essere destinato osservando le disposizioni di legge.

ARTICOLO 40

Codice Etico

Gli obblighi deontologici degli Associati A.R.CO., sono disciplinati dal Codice Etico che regola i rapporti fra gli Associati A.R.CO., fra gli Associati A.R.CO. e gli Organi dell'Associazione tutta, fra gli Associati A.R.CO. e i terzi. La condotta degli Associati secondo i principi di probità, competenza e lealtà costituisce un preciso dovere. E' demandata al Consiglio Nazionale l'approvazione di norme deontologiche alle quali gli Associati si dovranno attenere.

ARTICOLO 41

Altre norme finali

L'iscrizione all'Associazione è consentita esclusivamente presso il Collegio Provinciale competente in relazione al domicilio professionale dell'iscritto. Non sono ammesse migrazioni fra i Collegi.

Entro il 31/12/2022 l'Associato che riveste cariche dirigenziali a qualsiasi livello, a pena di decadenza dalla carica, deve provare il possesso della certificazione UNI di riferimento ove emanata e comunque l'adeguamento entro sei mesi dell'emanazione qualora la norma UNI sia rilasciata successivamente al 31/12/2022.

A decorrere dal 01/01/2025 l'accesso all'associazione è subordinato al possesso del titolo di laurea di primo livello in materie ad indirizzo giuridico-economico.

L'Associazione promuove l'istituzione di un corso di laurea triennale in Amministrazione, gestione e controllo degli edifici, in partenariato con Enti Universitari.

Spetterà al revisionando regolamento di attuazione disciplinare l'iscrizione degli associati in apposite sezioni distinte per Amministratori di condominio e Revisori Contabili condominiali.



A.R.CO.

Amministratori e Revisori Contabili Condominiali
Associazione no-profit

A decorrere dal 01/01/2022 tutte le cariche associative di livello nazionale possono essere assunte esclusivamente da associati con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione.